

## DICHIARAZIONI

---

### **Modello Unico 2014 e visto di conformità**

di Fabio Pauselli

La **legge n. 147/2013** ha disposto, a partire dal periodo di imposta in corso al 31.12.2013, che per l'utilizzo in compensazione nel modello F24 dei **crediti IRPEF, IRES, IRAP, ritenute alla fonte e imposte sostitutive per importi superiori a Euro 15.000 annui** è obbligatorio richiedere l'apposizione del **visto di conformità relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito**.

Una stessa disposizione è già prevista da anni nell'ambito dell'utilizzo del credito IVA, tuttavia quella riguardante i crediti fiscali se ne distingue avendo regole parzialmente diverse; ad esempio **non è richiesto che la dichiarazione sia presentata preventivamente rispetto all'utilizzo del credito**.

Si ricorda che il visto di conformità può essere apposto dai soggetti abilitati (iscritti all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, iscritti nell'Albo dei consulenti del lavoro, Responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF – imprese, iscritti nei ruoli dei periti ed esperti presso la CCIAA) che siano dotati di una specifica copertura assicurativa e che siano iscritti, preventivamente, nell'apposito elenco dei soggetti abilitati tenuto presso la competente Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate. I controlli che tali soggetti devono svolgere prima di poter apporre il visto riguardano la **regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili** nonché la **conformità dei dati delle dichiarazioni alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili**; il riscontro è puramente documentale, senza alcuna valutazione di merito (in tal senso anche l'Agenzia delle Entrate ha confermato questa interpretazione con la **Circolare n. 57/E/2009 e n.134/E/1999**).

In **alternativa all'apposizione del visto di conformità**, i contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile possono effettuare la compensazione oltre il limite di Euro 15.000 se la **dichiarazione è sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale, anche dai soggetti che esercitano il controllo contabile**. Con la sottoscrizione della dichiarazione tali soggetti attestano l'esecuzione dei controlli, di cui all'art. 2, c. 2, del D.M. n. 164 del 31.05.1999, riguardanti la:

- verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto;
- verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di quest'ultime alla relativa documentazione.

Nel caso in cui la **dichiarazione venisse presentata in forma unificata, l'apposizione del visto di conformità potrebbe riferirsi ad entrambe le dichiarazioni** (Redditi e IVA); nel caso si volesse evitare di estendere il visto alla dichiarazione non interessata dalla sua apposizione (e i relativi controlli), è preferibile presentare la dichiarazione IVA in forma autonoma. Discorso a parte, invece, per ciò che concerne l'IRAP, le imposte sostitutive e le ritenute alla fonte; queste, infatti, essendo soggette ad autonoma dichiarazione dovranno riportare l'apposito visto.

**L'infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli** preliminari al rilascio del visto comporta l'applicazione della **sanzione amministrativa da Euro 258 ad Euro 2.582** (art. 39, c. 1, lett. a), D.Lgs. n. 241/1997) e, in caso di ripetute violazioni o di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti disciplinari.